

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO

LORENZO BANDINELLI

LUCA PACINI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

REVISORI CONTABILI

CONSULENZA DEL LAVORO

VIA TRAVERSA FIORENTINA, 10 - 59100 PRATO



TEL. 0574 632577

FAX 0574 632577 R.A.

E-MAIL: banpac@tiscali.it

ALBERTO DR AZZINI
CONSULENTE DEL LAVORO
CATERINA BRESCHI
DOTT. IN SCIENZE ECON. BANCARIE
CHIARA LOMBARDI
DOTT. IN ECONOMIA AZIENDALE

**A tutti i Sigg.ri Clienti
loro sedi**

Circ. 002-07

Prato, 3 gen. '06

In attesa di inviare una circolare dettagliata inerente le novità previste nella legge finanziaria approvata nei giorni scorsi, riteniamo importante segnalare alcune disposizioni di immediata applicazione operativa:

1. OBBLIGO DI RITENUTA PER I CONDOMINI DAL 01/01/2007

A partire dal 01/01/2007 il condominio è tenuto ad operare una ritenuta d'acconto del 4%, sul corrispettivo pattuito, all'atto del pagamento per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere e servizi effettuate nell'esercizio d'impresa.

Esemplificando, quindi, per un corrispettivo pattuito di E. 100,00, il calcolo da effettuare è il seguente:

Descrizione della prestazione ...	€
Imponibile	100,00
Iva	20,00
Totale fattura	120,00
A detrarre ritenuta d'acconto del 4% dell'imponibile	- 4,00
Totale da pagare	116,00

*** **

2. REVERSE CHARGE (o inversione contabile) NELL'EDILIZIA DAL 01/01/2007 (Rif. ns. circ. del 10/10/2006)

A partire dal 01/01/2007 è stato previsto il meccanismo del reverse charge Iva ai subappalti nell'edilizia. Secondo tale disposizione, l'impresa che presta un servizio in subappalto nei confronti dell'appaltatore principale (cioè del soggetto che acquisisce il lavoro direttamente dall'impresa di costruzione) o nei confronti di altro subappaltatore, dovrà emettere fattura senza applicazione dell'Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità l'art. 17, comma 6 DPR 633/72. Per quanto sopra detto il meccanismo dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese dall'appaltatore principale nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.

Rientrano nel reverse charge anche le prestazioni riconducibili a prestazioni d'opera, mentre devono ritenersi escluse le forniture di beni con posa in opera.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti,

Studio Bandinelli Pacini